

31 luglio 2025

Provvedimento Agenzia delle Entrate e Risoluzione sul regime opzionale IVA nei settori logistica e trasporto

Con la legge di Bilancio 2025, il legislatore ha introdotto un regime di inversione contabile (*reverse charge*) per le prestazioni di servizi rese, nell'ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e prestazioni di servizi di logistica. L'entrata in vigore della novità legislativa – regolata dall'art. 1, comma 57, della Legge di Bilancio 2025 – è subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Nel comparto della logistica, il meccanismo del *reverse charge* operava limitatamente alle sole prestazioni di servizi che, pur eventualmente riconducibili a tale ambito, presentassero congiuntamente (i) un prevalente impiego di manodopera presso la sede operativa del committente e (ii) un utilizzo di beni strumentali appartenenti o riconducibili a quest'ultimo.

Il legislatore è intervenuto recentemente (con l'art. 9 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84) eliminando i menzionati vincoli, estendendo il meccanismo del *reverse charge* a tutte le prestazioni rese in ambito logistico e trasporto, a prescindere dalla prevalenza di manodopera e dall'utilizzo di beni del committente.

In attesa della citata autorizzazione unionale, il comma 59 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto un regime transitorio su base facoltativa che, attraverso l'esercizio di una specifica opzione, consente al committente di trattenere l'IVA e versarla direttamente all'Erario, in nome e per conto del prestatore. Si è inoltre previsto un regime di responsabilità solidale tra le parti (*i.e.*, committente e prestatore) per la corretta esecuzione dei versamenti di imposta.

L'attuazione del descritto regime opzionale era, tuttavia, subordinata alla pubblicazione di un provvedimento di attuazione.

Ebbene nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 (di seguito il "**Provvedimento**"), ha approvato il modello per la comunicazione dell'opzione, unitamente alle relative istruzioni.

Il Provvedimento specifica che l'opzione è esercitabile dal committente per ciascun singolo contratto sottoscritto tra committente e primo appaltatore ma anche ed in via autonoma nei rapporti tra imprese subappaltanti e subappaltatrici. Per ogni rapporto contrattuale oggetto di opzione è prevista la presentazione di una distinta opzione che avrà durata triennale a decorrere dalla data di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

L'invio del modello avviene, esclusivamente in modalità telematica, da parte del committente oppure tramite un intermediario abilitato. Sarà possibile effettuare l'invio del modello a partire dal 30 luglio 2025, utilizzando il software gratuito "ReverseChargeLogistica" reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Il committente riceve copia della comunicazione e della ricevuta di presentazione, che costituisce prova dell'avvenuta trasmissione; la controparte potrà verificare la trasmissione del modello attraverso il proprio cassetto fiscale. È prevista anche la possibilità di inviare una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, limitatamente alla rettifica di dati formali e non dell'opzione già esercitata.

Per quanto riguarda il versamento dell'IVA, il Provvedimento ribadisce che l'imposta deve essere versata dal committente, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione.

Con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6045" denominato "IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207". Il codice dovrà essere utilizzato dai committenti che abbiano esercitato l'opzione per il versamento dell'IVA in nome e per conto del prestatore, secondo le modalità operative definite dal provvedimento del medesimo giorno.

Il codice tributo va indicato nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner

Responsabile di Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

Francesca Staffieri
Partner

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | fstaffieri@gop.it

Marco Frulio
Senior Counsel

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mfrulio@gop.it

Lorenzo Lelli
Stagiaire

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | llelli@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.